



# REGISTRO delle IMPRESE

## Guida

### Vidimazione libri sociali e Registri



## Indice

Premesse .....	3
Competenza della Camera di Commercio in materia di vidimazione .....	4
Competenza del notaio .....	4
Modulistica .....	5
Predisposizione dei libri da presentare .....	5
Libri per i quali la bollatura è obbligatoria.....	6
Libri per i quali la bollatura è facoltativa .....	6
Registri previsti in materia ambientale .....	7
Tenuta di libri e registri con strumenti informatici .....	8
Diritti di segreteria .....	9
Imposta di bollo .....	9
Tassa di concessione governativa.....	9
Casi particolari .....	10
Registro contabilità lavori di cantiere in caso di appalto ente pubblico .....	10
Start up innovative .....	10
Registro-giornale imprese di consulenza per circolazione mezzi di trasporto.....	11
Registro del commissario liquidatore .....	11
Società cooperative edilizie .....	11
Trasformazione natura giuridica .....	11
Efficacia probatoria delle scritture contabili .....	11
Tabella riassuntiva tasse, imposta di bollo e diritti di segreteria .....	13



## Premessa

La Camera di Commercio di Salerno fornisce il servizio al pubblico di bollatura e vidimazioni di libri e registri secondo quanto indicato nel presente documento.

Il servizio è prestato presso la sede operativa e gli uffici distaccati secondo gli orari riportati nelle tabelle seguenti:

Sede di Salerno Via Gen. Clark, 19/21 Tel. 089/3068221 - <a href="mailto:registro.imprese@sacamcom.it">registro.imprese@sacamcom.it</a>	dal lunedì al venerdì dalle ore 8.45 alle ore 12.00
Ufficio distaccato di Nocera Superiore c/o Comune di Nocera Superiore Via G. Matteotti, 15	mercoledì dalle ore 8.30 alle ore 12.30
Ufficio distaccato di Sala Consilia c/o Comune di Sala Consilina Via Mezzocapo, 44 - 1° piano	martedì dalle ore 8.45 alle ore 12.45
Ufficio distaccato di Vallo della Lucania c/o Comune di Vallo della Lucania Piazza Vittorio Emanuele, 44	<u>TEMPORANEAMENTE CHIUSO PER</u> <u>LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO</u> <u>COMUNALE</u>

La restituzione dei libri bollati è **immediata fino a 500 fogli** (es. un registro da 500 fogli - 5 registri da 100 fogli). Negli altri casi la restituzione NON avviene contestualmente alla richiesta. Gli utenti saranno informati a mezzo mail o telefonicamente per il ritiro dei libri e registri vidimati.

**N.B. presso gli uffici distaccati la vidimazione NON è mai contestuale alla richiesta, i registri vidimati verranno consegnati il giorno di apertura successivo alla richiesta;**



## Competenza della Camera di Commercio in materia di vidimazione

In linea generale, gli uffici del Registro delle Imprese delle Camere di Commercio hanno competenza per la vidimazione di libri sociali e registri di soggetti aventi sede legale nella provincia, anche se non iscritti, come nel caso di associazioni, fondazioni ed enti morali che non svolgono attività d'impresa. Per i soggetti non iscritti, l'Ufficio potrà procedere alla bollatura solo nel caso in cui la stessa sia prevista espressamente da norme, non potendo per tali soggetti applicarsi il disposto degli articoli 2215 e 2218 del Codice Civile in materia di bollatura facoltativa.

In caso di **imprese plurilocalizzate**, cioè strutturate con una sede legale e una o più unità locali, anche di competenza di altre Camere di Commercio, l'Ufficio del Registro delle Imprese competente per la bollatura dei libri sociali e dei registri è **quello della sede legale o della sede secondaria**. Fanno eccezione i **formulari e i registri di carico e scarico dei rifiuti** che possono essere presentati anche alla Camera di Commercio diversa da quella della sede legale, **purché nella provincia sia regolarmente iscritta l'unità locale operativa indicata sul registro/formulario**.

**Non rientrano nella competenza delle Camere di Commercio** alcuni libri e registri per i quali è stabilita dalla legge la competenza di altre pubbliche amministrazioni, quali ad esempio:

- libro matricola;
- libro paga;
- registro presenze;
- registro infortuni;
- registro delle operazioni giornaliera per i commercianti di oggetti e metalli preziosi, cesellatori, orafi;
- registro delle operazioni giornaliera per i commercianti di oggetti di antiquariato;
- registro delle operazioni giornaliera per i fabbricanti e commercianti di armi;
- Registro delle aziende che detengono animali;
- Registro di carico e scarico degli autoveicoli;
- Registro giornale degli affari;

## Competenza del notaio

La vidimazione può essere effettuata, in alternativa rispetto al Registro delle Imprese, anche dal notaio, che ha competenza per libri sociali e registri contabili.



## Modulistica

Per la richiesta di bollatura di libri e registri è richiesta la compilazione del **modello L2** con l'indicazione dei libri presentati alla vidimazione.

**N.B. Sia per la presentazione che per il ritiro dei libri e registri effettuato da persona diversa dal titolare dell'impresa individuale o dal legale rappresentante occorre presentare apposita delega accompagnata dal documento di riconoscimento in corso di validità sia del delegante che del delegato.**

## Predisposizione dei libri da presentare

**I libri sociali e i registri a fogli mobili (o a modulo continuo) devono obbligatoriamente riportare su ogni pagina almeno i seguenti dati:**

- ragione sociale o denominazione;
- codice fiscale;
- tipo di libro o registro;
- numero progressivo di pagina;

**In caso di vidimazione del libro giornale e del libro inventari occorre indicare anche l'anno IN CORSO.**

**Le marche da bollo e il diritto di concessione governativa (ove dovuti) devono essere applicati sull'ultima pagina utile intestata e numerata.**

Al fine di dimostrare l'avvenuto pagamento della tassa di concessione governativa, Le **società di capitali** che presentano i libri per la vidimazione dovranno allegare **copia del Modello F24**, oppure **ricevuta dell'attestazione del bollettino postale n. 6007** nei casi previsti.



## Libri per i quali la bollatura è obbligatoria

L'obbligo della bollatura e vidimazione sussiste per alcuni libri delle società di capitali (società a responsabilità limitata, società per azioni, società estere con sede secondaria sita nella provincia, società in accomandita per azioni e società consortili) e per le società cooperative.

A norma dell'art. 2421 del Codice Civile le **S.p.a. e le Società Cooperative** sono obbligate alla bollatura e alla numerazione dei seguenti libri (elenco non esaustivo):

- libro dei soci;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione; libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o del comitato per il controllo della gestione;
- libro delle obbligazioni
- libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti;
- libro degli strumenti finanziari emessi ai sensi dell'art. 2447 sexies del Codice Civile;

I libri sociali obbligatori per le **S.r.l. e S.r.l.s.** previsti dall'art. 2478 del Codice Civile sono:

- libro delle decisioni dei soci;
- libro delle decisioni degli amministratori;
- libro delle decisioni del collegio sindacale o del revisore.

## Libri per i quali la bollatura è facoltativa

L'art. 8 della L.n.383/2001 ha soppresso l'obbligo della bollatura, fermo restando l'obbligo della numerazione progressiva. La **bollatura facoltativa** per i seguenti libri:

- libro giornale;
- libro inventari;
- libri previsti dalla normativa fiscale;

Il **libro giornale** e il **libro degli inventari** sono soggetti al solo obbligo della numerazione progressiva prima di essere messi in uso. Tale numerazione dovrà essere annuale ed è sufficiente che avvenga anteriormente all'utilizzo di ciascuna pagina. Nel caso sia richiesta la bollatura, i libri contabili, prima di essere messi in uso, oltre che numerati progressivamente in ogni pagina, devono essere:

- **in regola con l'imposta di bollo e la tassa concessione governativa come di seguito specificato;**
- **bollati su ogni foglio dall'ufficio del Registro delle Imprese o da un notaio, i quali dichiarano nell'ultima pagina dei libri il numero dei fogli che li compongono;**

Anche la bollatura dei registri IVA (art. 39 c. 1 D.P.R. 633/1972) e dei registri contabili previsti dal D.P.R. 600/1973 (Art. 22 c. 1 D.P.R. 600/1973) è **facoltativa**; resta l'obbligo della sola numerazione progressiva delle pagine, prima di essere messi in uso.



## Registri previsti in materia ambientale

Il Registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti (art. 190 del D. Lgs. 152/2006, Codice dell'ambiente), è vidimato dalla Camera di Commercio competente. **Per questi registri non è dovuta la tassa di concessione governativa né l'imposta di bollo.**

I formulari di identificazione dei rifiuti trasportati (FIR), previsti dall'art. 193 del Codice dell'ambiente sono vidimati gratuitamente e non sono soggetti al pagamento di tasse di concessione governativa e di imposta di bollo.

Il Decreto 4 aprile 2023, n.59 - **Regolamento recante disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell'articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 2023, disciplina l'organizzazione ed il funzionamento del sistema di tracciabilità, definendo, tra le altre cose:

- i modelli ed i formati relativi al registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti ed al formulario di identificazione di rifiuti con l'indicazione delle modalità di compilazione, vidimazione e tenuta degli stessi;
- le modalità di iscrizione al RENTRI e i relativi adempimenti, da parte dei soggetti obbligati ovvero di coloro che intendano volontariamente aderirvi;
- il funzionamento del RENTRI, ivi incluse le modalità di trasmissione dei dati relativi al registro e al formulario.

## RENTRI

Il RENTRI è il nuovo sistema informativo di tracciabilità dei rifiuti, previsto dall'art. 188-bis del D.Lgs. 152/2006 gestito dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica con il supporto tecnico operativo dall'Albo Nazionale Gestori Ambientali.

Il **15 dicembre 2024** è stata avviata l'iscrizione al Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (RENTRI).

Dal 13 febbraio 2025 entrano in vigore i nuovi modelli di registro di carico e scarico rifiuti e formulari di identificazione rifiuti (FIR) - I VECCHI MODELLI NON POTRANNO PIÙ ESSERE VIDIMATI E UTILIZZATI.

### CALENDARIO ISCRIZIONE AL RENTRI

Dal 15.12.24 ed entro il 13.02.25 per:

- Impianti di trattamento rifiuti
- Trasportatori di rifiuti
- Commercianti/intermediari di rifiuti
- Consorzi per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti
- Imprese/enti produttori di rifiuti pericolosi (più di 50 dipendenti)
- Imprese/enti produttori di rifiuti non pericolosi da attività industriali e artigianali (più di 50 dipendenti)
- Soggetti delegati dai produttori iniziali

Dal 15.06.25 ed entro il 14.08.25 per:

- Imprese/enti produttori di rifiuti pericolosi (tra 11 e 50 dipendenti)
- Imprese/enti produttori di rifiuti non pericolosi da attività industriali e artigianali (tra 11 e 50 dipendenti)



Dal 15.12.25 ed entro il 13.02.26 per:

- Imprese/enti e produttori di pericolosi (fino a 10 dipendenti)
- Produttori di pericolosi diversi da imprese o enti

**I PRODUTTORI DI RIFIUTI NON RIENTRANTI IN QUESTE TIPOLOGIE NON SI ISCRIVERANNO MA DOVRANNO REGISTRARSI AL RENTRI PER VIDIMARE DIGITALMENTE I FIR.**

Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha reso disponibile da 4 novembre 2024 il servizio di stampa su supporto cartaceo del format di registro cronologico di carico e scarico, DA VIDIMARE PRESSO LE CAMERE DI COMMERCIO.

Il servizio è accessibile dal portale RENTRI (<https://www.rentri.gov.it/>)

### Tenuta di libri e registri con strumenti informatici

La legge 28 gennaio 2009 n. 2 ha modificato l'art. 2215 bis del Codice Civile prevedendo la possibilità di predisporre e tenere, con strumenti informatici, i libri, i repertori, le scritture e la documentazione la cui tenuta è obbligatoria per disposizioni di legge o di regolamento o che sono richiesti dalla natura e dalla dimensione dell'impresa.

La formulazione estremamente ampia dell'art. 2215-bis del Codice Civile implica che il regime di dematerializzazione possa trovare applicazione con riferimento:

- alle scritture contabili obbligatorie ai fini civilistici, di cui all'art. 2214 del Codice Civile (libro giornale, libro degli inventari, ecc.);
- alle scritture contabili richieste dalla normativa tributaria (registri IVA, registro dei beni ammortizzabili, ecc.);
- ai libri sociali obbligatori di cui all'art. 2421 del Codice Civile (libro dei soci, libro delle adunanze e delle delibere delle assemblee, del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale o dei revisori, ecc.);

Gli obblighi di numerazione progressiva, vidimazione e gli altri adempimenti previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento per la tenuta dei libri, repertori e scritture, ivi compreso quello di regolare tenuta dei medesimi, sono assolti, in caso di tenuta con strumenti informatici, mediante apposizione, almeno una volta all'anno della marcatura temporale e della firma digitale dell'imprenditore o di altro soggetto dal medesimo delegato.

La Camera di Commercio di Salerno ha pertanto attivato il servizio "Libri digitali" che offre la possibilità di gestire e conservare in forma digitale i libri dell'azienda, sinora tenuti in forma cartacea, direttamente su files, i quali costituiscono a tutti gli effetti documenti originali.

La tariffa di accesso al servizio attualmente è pari a **euro 50/anno/impresa (IVA esclusa)** a prescindere dal numero di libri e dall'entità dello spazio occupato. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito:

<https://libridigitali.camcom.it/deli/>



## COSTI

### Diritti di segreteria

Per ogni libro o registro, previsto dalla normativa o tenuto volontariamente dall'impresa, di cui si chiede la vidimazione presso il Registro delle Imprese è dovuto, all'atto della consegna presso l'ufficio, un diritto di segreteria per un importo pari a € 25,00 ad eccezione del formulario di identificazione dei rifiuti la cui vidimazione è gratuita (VEDI PARAGRAFO "RENTRI" DAL . Il pagamento può avvenire allo sportello tramite contanti, bancomat o carta di credito.

### Imposta di bollo

Il pagamento dell'imposta di bollo può essere assolto mediante:

- applicazione di marche (**contrassegni**) sull'ultima pagina intestata e numerata;
- versamento diretto con mod. F23 con codice tributo 458T - imposta di bollo su libri e registri (in questo caso gli estremi della relativa ricevuta di pagamento devono essere riportati sull'ultima pagina intestata e numerata);

**IN OGNI CASO, L'IMPOSTA DI BOLLO DEVE ESSERE ASSOLTA PRIMA DELLA CONSEGNA DEL LIBRO PRESSO L'UFFICIO DEL REGISTRO DELLE IMPRESE (i contrassegni verranno verificati a campione attraverso le funzionalità dell'Agenzia delle Entrate).**

Gli importi dell'imposta di bollo dipendono dalla natura del soggetto e dall'assolvimento o meno in modo forfettario della tassa di concessione governativa:

- 1) i soggetti che assolvono in modo forfettario la tassa di concessione governativa (vale a dire le società per azioni, in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società consortili per azioni o a responsabilità limitata, le sedi secondarie di società estere, i consorzi e le aziende di enti locali, gli enti pubblici), l'imposta di bollo è pari a € 16,00 ogni 100 pagine o frazione;
- 2) i soggetti che non assolvono in modo forfettario la tassa di concessione governativa (imprenditori individuali, società di persone, società cooperative, mutue assicuratrici, G.E.I.E., associazioni e fondazioni, altri enti, tra cui gli enti morali) l'imposta di bollo, qualora sia dovuta, è comunque pari a € 16,00 ogni 100 pagine o frazione. Solo in caso di vidimazione del libro giornale e del libro degli inventari l'imposta di bollo è maggiorata di € 16,00 ed è pertanto pari a € 32,00 ogni 100 pagine o frazione;

Per alcuni libri o registri, o in relazioni alla natura del soggetto, sono previste esenzioni dal pagamento dell'imposta di bollo. Oltre ai formulari di identificazione dei rifiuti e ai registri di carico e scarico, non è dovuto il bollo per repertori, libri, registri ed elenchi previsti dalle leggi tributarie (registri IVA e registri fiscali in genere).

### Tassa di concessione governativa

È previsto il pagamento della tassa di concessione governativa di cui all'art. 23 della tariffa allegata al D.P.R. 641/72 con le seguenti modalità:

Per i soggetti obbligati al **pagamento forfettario**:

- società per azioni;
- società in accomandita per azioni;
- società a responsabilità limitata;
- società consortili a responsabilità limitata o per azioni;
- sedi secondarie delle società estere;



- consorzi di enti locali e aziende di enti locali;
- enti pubblici;

L'importo è:

- **€ 309,87** se il capitale sociale o il fondo di dotazione è inferiore o uguale a **€ 516.456,90**;
- **€ 516,46** se il capitale sociale o il fondo di dotazione è superiore a **€ 516.456,90**;

La data di riferimento per quantificare il capitale sociale o il fondo di dotazione è il 1° gennaio dell'anno per il quale il versamento viene eseguito e, pertanto, in caso di aumenti o riduzioni dello stesso, successivi a tale data, non incidono sull'importo della tassa dovuto per l'anno in corso, bensì sull'importo della tassa dovuta per l'anno successivo.

Il versamento va effettuato entro il **16 marzo** di ciascun anno, utilizzando il modello F24, esclusivamente in modalità telematica, Sezione Erario - Codice Tributo "7085" - Causale: "Tassa annuale vidimazione libri sociali", indicando, oltre all'importo, l'anno per il quale il versamento viene eseguito, cioè il periodo di riferimento. Se il soggetto è costituito nell'anno in corso, il versamento va effettuato utilizzando il bollettino di c.c.p. n. 6007 intestato "Agenzia delle Entrate - Centro operativo di Pescara - Bollatura numerazione libri sociali".

I soggetti che non pagano la tassa di concessione governativa in modo forfettario sono:

- gli imprenditori individuali
- le società di persone
- le società cooperative
- le mutue assicuratrici
- i consorzi
- i G.E.I.E.
- le associazioni e le fondazioni
- altri enti, tra cui gli enti morali

Nel caso in cui questi ultimi procedano alla bollatura, la tassa da corrispondere è pari a € 67,00 ogni 500 pagine o frazione da versare con c.c.p. n. 6007 o tramite apposite marche. Essa è quindi dovuta da questi soggetti qualora venga richiesta la bollatura del libro giornale del libro degli inventari e loro sezionali, di libri sociali e, se non esenti, per la bollatura di tutti i libri previsti da leggi speciali. In ogni caso la tassa di CCGG deve essere assolta prima della consegna del libro presso l'ufficio del Registro delle Imprese.

## Casi particolari

### Registro contabilità lavori di cantiere in caso di appalto ente pubblico

Il Codice degli appalti, recentemente adottato con D. Lgs. 36/2023, ha confermato quanto già previsto nel Codice precedente (D. lgs. 50/2016) in merito all'esclusione dall'obbligo di bollatura del registro della contabilità dei lavori.

### Start up innovative

In risposta all'Interpello n. 253/2019 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che **non può essere estesa anche alla vidimazione e alla bollatura dei libri contabili** l'esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo di cui usufruiscono le startup innovative per l'iscrizione nella sezione speciale del Registro delle Imprese, di conseguenza le startup, per la vidimazione dei libri sociali, **NON sono esonerate dal pagamento delle imposte di bollo e dalle concessioni governative.**



## Registro-giornale delle imprese di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto

La vidimazione del Registro-giornale tenuto dalle agenzie di pratiche automobilistiche, previsto dall'art. 6 della Legge n. 264/1991, è **soggetta a imposta di bollo** (16 euro ogni 100 pagine oltre 67 euro di tassa di concessione governativa ove dovuta).

## Registro del commissario liquidatore

Il registro detenuto dal commissario liquidatore di società cooperative, enti e consorzi cooperativi (nel quale vengono annotate le operazioni relative alla sua amministrazione) deve essere vidimato dalla Camera di Commercio competente per territorio (art. 10, comma 7, L. 23/07/2009 n. 99).

Per la bollatura di ogni registro devono essere versati euro 10,00 a titolo di diritti di segreteria e una marca da bollo di euro 16,00 ogni 100 pagine o frazione di 100.

## Società cooperative edilizie

Le società cooperative edilizie, regolarmente iscritte nell'Albo delle società cooperative presso il Ministero dell'Industria e del Made in Italy, sono tenute al versamento di una tassa di concessione governativa pari a € 16,75 ogni 500 pagine o frazione, pagabili con c.c.p. 6007 oppure tramite apposite marche.

Le società cooperative edilizie sono altresì esenti dal pagamento dell'imposta di bollo. Sull'ultima pagina del libro da vidimare il legale rappresentante dovrà sottoscrivere una dichiarazione riportando i riferimenti normativi che legittimano l'agevolazione relativa alle tasse di CCGG e l'esenzione dall'imposta di bollo.

## Trasformazione natura giuridica

In caso di trasformazione da società di persone in società di capitali, nel corso dell'anno, deve essere versata la tassa di concessione governativa forfettaria, mentre, in caso di trasformazione da società di capitali in società di persone il versamento forfettario già effettuato entro marzo si considera valido per l'intero anno ed il regime forfettario cessa di operare nell'anno successivo a quello della modifica.

Se la trasformazione è avvenuta nell'anno precedente, al momento della vidimazione verranno seguite le modalità previste per la natura giuridica dell'impresa nell'anno in corso.

## EFFICACIA PROBATORIA DELLE SCRITTURE CONTABILI

Il tema dell'efficacia probatoria delle scritture contabili è trattato dall'art. 634 c.p.c. e dall'art. 2710 c.c.

L'art. 634 c.p.c. dispone che, al fine dell'ottenimento di un decreto ingiuntivo, "... per i crediti relativi a somministrazioni di merci e di denaro nonché per prestazioni di servizi fatte da imprenditori che esercitano un'attività commerciale sono altresì prove idonee gli estratti autentici delle scritture contabili di cui agli artt. 2214 e seguenti del codice civile purché bollate e vidimate nelle forme di legge e regolarmente tenute, nonché gli estratti autentici delle scritture contabili prescritte dalle leggi tributarie, quando siano tenute con l'osservanza delle norme stabilite per tali scritture". Si precisa, per completezza, che questa norma indica anche altre prove utili per l'emanazione del decreto ingiuntivo. L'art. 2710 c.c. prescrive che "I libri bollati e vidimati nelle forme di legge, quando sono regolarmente tenuti, possono fare prova tra imprenditori per i rapporti inerenti all'esercizio dell'impresa".



Entrambe le norme quindi richiedono che il libro giornale ed il libro degli inventari siano bollati al fine di ottenere un decreto ingiuntivo o di avere forza probatoria in una causa intercorrente tra imprenditori in ragione dei loro rapporti commerciali, sottoponendo gli stessi all'onere della bollatura facoltativa. Ove non bollati, un loro estratto autentico potrebbe valere al più come prova liberamente valutabile dal giudice, in quanto non più prova legale.

Come da sentenza n. 105/2011 della Corte di Cassazione, le scritture contabili, pur se regolarmente tenute, non hanno valore di prova legale a favore dell'imprenditore che le ha redatte, e, pertanto, qualora egli intenda utilizzarle come mezzi di prova nei confronti della controparte ai sensi dell'art. 2710 c.c., le scritture stesse sono soggette comunque, come ogni altra prova, al libero apprezzamento del giudice, al quale spetta stabilire, nei singoli casi, se ed in quale misura siano attendibili ed idonee, eventualmente in concorso con altre risultanze probatorie, a dimostrare la fondatezza della pretesa (o della eccezione) della parte che le ha prodotte in giudizio (Cass. n.3188/2003, n. 1715/2001, n. 3108/96).



## TABELLA RIASSUNTIVA TASSE, IMPOSTA DI BOLLO E DIRITTI DI SEGRETERIA

FORMA GIURIDICA	TASSA CONCESSIONI GOVERNATIVE	IMPOSTA DI BOLLO	DIRITTI DI SEGRETERIA
SOCIETA' DI CAPITALI	€.309,87 (oppure €.516,46 se il capitale sociale, al 1° gennaio, supera € 516,496,90) pagabili annualmente con Mod. F24 codice tributo 7085. Per le imprese di nuova costituzione con bollettino c/c n. 6007(Ufficio del Registro - tassa cc.gg.)	€.16,00 ogni 100 pagine o frazione, in marche da bollo da applicare sull'ultima pagina numerata.	€ 25,00 a libro
SOCIETA' CONSORTILI			
AZIENDE SPECIALI (con fondo di dotazione L. 142/90)			
SOCIETA' DI PERSONE	€.67,00 per ogni 500 pagine o frazione, pagabili sul c/c 6007 "Ufficio del Registro - Tassa cc.gg. Libri sociali" oppure con marche da bollo da "Concessioni Governative e passaporti" da applicare sull'ultima pagina numerata.	€.16,00 ogni 100 pagine o frazione, in marche da bollo da applicare sull'ultima pagina numerata. <u>Nel caso si desidera vidimare il LIBRO GIORNALE o il LIBRO INVENTARI l'importo di cui sopra è raddoppiato.</u>	€ 25,00 a libro
FONDAZIONI - ASSOCIAZIONI			
SOCIETA' COOPERATIVE - TRUST			
DITTE INDIVIDUALI			
CONSORZI - RETI SOGGETTO			
MUTUE ASSICURAZIONI			
ENTI NON ECONOMICI			
AZIENDE OSPEDALIERE			
AZIENDE SOCIO SANITARIE			



FORMA GIURIDICA	TASSA CONCESSIONI GOVERNATIVE	IMPOSTA DI BOLLO	DIRITTI DI SEGRETERIA
SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE	ESENTE Per godere dell' esenzione è necessario produrre copia del certificato di riconoscimento rilasciato dal CONI o di avvenuta iscrizione al suddetto registro	€ 16,00 ogni 100 pagine o frazione.	€ 25,00 a libro
COOPERATIVE SOCIALI	ESENTE	ESENTE	€ 25,00 a libro
ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI ISCRITTE AL RUNTS	ESENTE	ESENTE	25,00 euro a libro
COOPERATIVE EDILIZIE	Tasse di cc. gg. ridotte a ¼ (€ 16,75)	Imposta di bollo esente	€ 25,00 a libro
REGISTRO DI CARICO E SCARICO DEI RIFIUTI TRASPORTATI	ESENTE	ESENTE	€ 25,00 a libro
FORMULARI DI IDENTIFICAZIONE DEI RIFIUTI	ESENTE	ESENTE	ESENTE